



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

AREA POLIZIA LOCALE CONFERITA ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
NUCLEO VIGILANZA COMMERCIALE - OSP

ORDINANZA SINDACALE n. 37 / 2026

OGGETTO: FAENZA, ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART.50, C. 7-BIS, DEL DLGS. 267/2000 DI LIMITAZIONE, DAL 01/10/2026 AL 31/10/2026, DELL'ORARIO DI VENDITA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE ALIMENTARI, MACELLERIA, FRUTTA E VERDURA, DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ALCOLICHE SITUATI IN CENTRO STORICO E IN ALCUNE VIE ATTIGUE, A TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI, DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE, DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale di Faenza intende adottare tutte le misure necessarie per prevenire e superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- che il regolamento di Polizia Urbana e per la Convivenza Civile dell'U.R.F. (delibera consiliare n. 6 del 30/03/2017 e s.m.i.) al fine di contrastare queste situazioni dovute al consumo indiscriminato di bevande alcoliche, nonché l'abbandono di contenitori di vetro, consente alla Giunta, attraverso strumenti ed iniziative di rilevazione e di verifica di individuare vie o piazze della città nelle quali prevedere anche limitatamente a periodi dell'anno nei confronti di alcune attività commerciali, specifiche fattispecie come la limitazione degli orari per la vendita di bevande alcoliche nonché limiti alla detenzione di bevande alcoliche e limiti al consumo di bevande da parte di minorenni e in contenitori di vetro in luoghi pubblici o ad uso pubblico (art. 5, comma 2, e art. 41);
- che il Sindaco adotta i relativi provvedimenti sindacali relativi alle fattispecie individuate definendo le fasce orarie di chiusura delle attività in relazione alle specificità del centro storico e di alcune vie attigue.
- che il centro cittadino è stato interessato nelle ore serali/notturne, da fenomeni di disturbo della quiete pubblica derivanti dalla presenza di persone, soprattutto in prossimità di parchi e presso l'area esterna immediatamente pertinenziale, e/o all'interno di alcuni esercizi di vicinato del settore alimentare (alimentari, frutta e verdura, macellerie) situati nel centro storico di Faenza, all'interno delle mura e in alcune vie limitrofe poste al di fuori di queste, di seguito dettagliatamente definite, dove si sono registrati assembramenti di persone, che assumono frequentemente comportamenti contrari al senso civico, provocando disturbi e

criticità di varia natura e schiamazzi sovente fino a notte inoltrata; nonché resta in evidenza il fatto che questi anomali assembramenti in determinati esercizi di vicinato del settore alimentare sono spesso collegati all'uso e all'abuso di sostanze alcoliche da parte degli avventori;

- che questo particolare tipologia di consumatori dediti abitualmente all'abuso di sostanze alcoliche sono spesso la fonte di innesco di comportamenti assolutamente disdicevoli e tali da minare la tranquillità, il diritto al riposo dei residenti, con effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, spesso interessati da fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti, quali contenitori in plastica e vetro, a discapito del decoro e della sicurezza dei luoghi pubblici;
- che al consumo di alcol sono potenzialmente associabili fenomeni di consumo di sostanze stupefacenti nelle ore serali/notturne nelle pertinenze e/o all'interno degli esercizi di vicinato in parola;
- che i sopra individuati comportamenti si concretizzano prevalentemente nella fascia serale/notturna e, comunque, a partire in genere dalla fascia oraria che normalmente sarebbe di ordinaria chiusura degli esercizi commerciali di vicinato faentini specializzati nel settore alimentare (alimentari, frutta e verdura, macellerie), ossia dopo le ore 20.30;
- che sono pervenute all'Amministrazione comunale molteplici segnalazioni, sia in ordine alla presenza di assembramenti, che in ordine alla richiesta di interventi tesi a migliorare la pulizia e la salubrità ambientale nonché per le gravi alterazioni della quiete pubblica (presenza di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti molesti), perlopiù riferibili ad orari serali/notturni di esercizi di vicinato alimentari posti all'interno della cinta muraria medioevale e in alcune vie adiacenti al centro;
- che queste situazioni hanno comportato in più occasioni l'intervento da parte delle forze dell'ordine, sovente allertate dalla stessa popolazione residente;
- che questi comportamenti si sono concentrati prevalentemente nell'arco temporale serale/notturno, in genere dopo le ore 20.30 e, in taluni casi, anche oltre le ore 24.00;
- che, se da un lato, devono essere garantiti l'approvvigionamento di prodotti alimentari e l'erogazione di un servizio essenziale per la popolazione, quale può essere la vendita dei prodotti alimentari da parte degli esercizi di vicinato, dall'altro, si deve tenere in debita considerazione la situazione di degrado conseguente gli atteggiamenti e comportamenti non consoni delle persone intente a bere e sia all'interno che all'esterno di alcuni esercizi commerciali di vicinato del settore alimentare;

Ritenuto:

- che le criticità sopra evidenziate riscontrate in centro storico e nella prima fascia urbanizzata delineano un quadro estremamente complesso, che non può essere risolto, come è stato in passato, con l'adozione di alcuni provvedimenti sperimentali, per cui non può che giustificarsi la necessità di inquadrare la problematica sopra meglio delineata nella veste costituita dall'art. 50, c. 7 bis, del D. Lgs. n.267/2000, anche in considerazione della necessità sostanziale di valutare su una scala temporale adeguata l'effetto limitativo dello stesso, effetto che non deve essere inteso come modifica permanente della disciplina oraria di apertura/chiusura degli esercizi di vicinato;
- che dopo le ore 20.30 il servizio di vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi di vicinato specializzati nella vendita di prodotti alimentari, frutta e verdura, macellerie, non assolve più a quella funzione essenziale e indispensabile per la cittadinanza;
- ritenuto pertanto indispensabile proseguire nella direzione già tracciata da recedenti ordinanze sindacali adottate in materia;

Dato atto che i provvedimenti sindacali si pongono l'obiettivo di evitare ogni occasione di possibile aggregazione notturna e di assembramento che possa generare situazioni di incuria o di degrado del territorio, nonché di lesione dei diritti di tutela della tranquillità e del

riposo dei residenti;

Considerato che in base al panorama normativo vigente spetta al Sindaco disciplinare l'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, oltre che intervenire in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Ravvisata la necessità di emanare un nuovo provvedimento temporaneo di limitazione dell'orario di vendita al pubblico, precisamente, dalle ore 20.30 fino alle ore 06.00 del giorno seguente, per 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza, degli esercizi di vicinato posti all'interno della cinta muraria medioevale di Faenza e nelle seguenti vie limitrofe: corso Garibaldi, viale Ceramiche, Piazzale Sercognani, via Tolosano, via Mameli, corso Mazzini, via Oberdan fino all'incrocio con la via Vittorio Veneto, piazza Fratti, viale Marconi, via Lapi, via Batticuccolo, piazza Martiri Spagnoli, via Gatti, via Ravennana fino all'incrocio con via San Giovanni Paolo II, caratterizzati, come attività prevalente, dalla vendita dei seguenti prodotti:

- alimentari codice ATECO 47.11;
- macelleria codice ATECO 47.22.00;
- frutta e verdura ATECO 47.21.01

Dato atto che si è provveduto ad informare gli esercenti interessati circa l'adozione del presente atto, nonché le associazioni di categoria degli esercenti il commercio;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, c. 7 bis, del D. Lgs. n.267/2000 e per le motivazioni indicate e descritte in premessa;

ordina

Dal 1 ottobre 2026 al 31 ottobre 2026, che l'orario di vendita al pubblico degli esercizi di vicinato caratterizzati, come attività prevalente, dalla vendita dei seguenti prodotti:

- alimentari codice ATECO 47.11.
- macelleria codice ATECO 47.22.00
- frutta e verdura ATECO 47.21.01.

posti all'interno della cinta muraria medioevale di Faenza e nelle seguenti vie limitrofe: **corso Garibaldi, viale Ceramiche, Piazzale Sercognani, via Tolosano, via Mameli, corso Mazzini, via Oberdan fino all'incrocio con la via Vittorio Veneto, piazza Fratti, viale Marconi, via Lapi, via Batticuccolo, piazza Martiri Spagnoli, via Gatti, via Ravennana fino all'incrocio con via San Giovanni Paolo II, sia limitato alla fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 20.30 successive.**

La medesima limitazione è disposta anche per la vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici (codice Ateco 47.99.20.) posti all'interno del perimetro e delle vie sopra indicate.

Sono esclusi dalla limitazione le attività prevalenti di rosticceria, friggitoria, pizzeria artigianale, paninoteca, kebab, chioschi di piadina.

È fatto obbligo a tutti i titolari degli esercizi di vicinato di cui sopra di cessare ogni attività di vendita al pubblico, inderogabilmente entro le ore 20.30, con sgombero immediato del locale di vendita da parte dei clienti e con il ritiro all'interno del locale di eventuali sedie e tavoli poste all'esterno dell'esercizio, in modo da non favorire la

sosta degli avventori dopo le 20.30.

L'inosservanza delle presenti prescrizioni è punita con le sanzioni previste dalla legge, art. 50 commi 7 Bis e 7 Bis 1 del DLGS 267/2000 e in caso di reiterazione, qualora la stessa violazione sia stata commessa per 2 volte in un anno si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del D.L. 20/02/2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge n. 48 del 1/04/2017.

dispone

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale;
- che il controllo sul rispetto della presente ordinanza sia effettuato dalla Polizia Locale e dalle forze di Polizia ad ordinamento statale;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, Corpo Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina, Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Faenza, Commissariato della Polizia di Stato di Faenza, Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Faenza, Associazioni del Commercio maggiormente rappresentative;

Ai sensi della legge 104/2010 in conformità al Codice del processo amministrativo, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni, in via alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'ente.

Lì, 22/09/2026

IL SINDACO

ISOLA MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)